COMMISSIONE VII

DIFESA

LXXXVI.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 6 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Trattenimento in servizio a domanda degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (4973) 771

PRESIDENTE 771, 772, 774, 775

ABATE 772

BOLDRINI 774

BUFFONE, *Relatore* 771, 774

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 772, 774, 775

FORNALE 772

La seduta comincia alle 17,15.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Trattenimento in servizio a domanda degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (4973).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattenimento in servizio a domanda degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

L'onorevole Buffone ha facoltà di svolgere la relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, dell'opportunità di questo provvedimento di legge si discusse a lungo negli anni 1965 e 1966, quando la Commissione unanimemente giudicò che il problemama del trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento dovesse essere risolto e mi affidò il compito di redigere la relazione e di predisporre un testo organico, comprensivo di tutte le proposte di legge presentate in materia.

Ora il Governo è venuto nella determinazione di presentare un testo completo, nel quale non si affronta soltanto il problema della sistemazione degli ufficiali di complemento richiamati in servizio, ma si cerca anche di dare una disciplina organica all'istituto del complemento nel suo complesso, creando la possibilità per le Forze armate di provvedere alla precettazione di un determinato numero di ufficiali per coprire i posti vuoti nel ruolo dei subalterni.

Il disegno di legge dovrebbe, quindi, assorbire le proposte di legge n. 4973, 1808, 1885, 1905, 2299, 3336 che attendiamo vengano trasferite in sede legislativa. Particolarmente significativa è la proposta di legge d'iniziativa del deputato Fornale, che avrebbe potuto essere presa a base per l'elaborazione del testo di legge, in quanto è quella che delinea con maggior precisione la situazione che si presenta attualmente nelle Forze armate per il ruolo di complemento.

Il Ministero della difesa nell'elaborare il disegno di legge in esame, che ha ricevuto il parere favorevole del Consiglio superiore delle Forze armate, ha tenuto conto della situazione obiettiva esistente, regolando organicamente il problema dei richiami e dei trattenimenti in servizio degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, specialmente per coloro i quali dopo tanti anni di servizio, sono costantemente sotto la spada di Damocle di essere licenziati, senza avere raggiunto i limiti dell'età pensionabile. Ogni anno il Ministero della difesa ha la possibilità di trattenere in servizio questi ufficiali, pagandoli sui fondi stanziati in bilancio. Tuttavia, una volta che gli ufficiali abbiano raggiunto il grado di maggiore, per poterli trattenere in servizio occorre il parere della Ragioneria generale dello Stato e pertanto, spesso, la promozione al grado di maggiore coincide con il collocamento in congedo.

Vorrei raccomandare al Governo di interpretare con obiettiva larghezza la norma contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge, relativa al periodo di servizio necessario per conseguire il diritto alla pensione, nel senso che sia data la possibilità a questi ufficiali di continuare a prestare servizio per il raggiungimento di un limite pensionabile superiore al minimo. Mi rendo conto, in effetti, dell'opportunità di non modificare formalmente la norma contenuta nell'articolo 6 per non incorrere nei rigori del Ministero del tesoro.

Ma sarebbe opportuno che si rimeditasse la questione perché non vi è dubbio che sarebbe da ascrivere a titolo di merito dell'intera Commissione l'approvazione di un provvedimento che affrontasse in maniera così organica e concreta un aspetto particolare della carriera degli ufficiali delle nostre Forze armate, le quali hanno estremo bisogno dei quadri di complemento, soprattutto nei gradi bassi, quelli cioè che devono collaborare al primo inquadramento delle 250 mila reclute di truppa che affluiscono ogni anno ai centri di addestramento e per le quali non sarebbero assolutamente sufficienti gli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Unico neo di questa organica articolazione è l'articolo 6 e spero che il Governo vorrà in proposito tranquillizzare la Commissione, in modo che le aspettative ed i desideri di tutti i colleghi possano essere sodisfatti nel migliore dei modi.

È stata preannunciata la presentazione di un emendamento e su esso il Relatore esprimerà la propria opinione al momento opportuno, ma vorrei fin da questo momento pregare i colleghi di voler approvare il provvedimento nel testo attuale, in quanto in caso contrario, mancherebbe il tempo per sottoporlo all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Questa circostanza, se si avverasse, sarebbe estremamente grave per tutta la categoria, ma in particolare per un gruppo di 40, 41 ufficiali già promossi al grado di maggiore e trattenuti in servizio soltanto perché si attende da un momento all'altro l'approvazione di questa legge. Se ciò non dovesse avvenire, questi maggiori verrebbero collocati in congedo, dopo che sono rimasti a lungo in fiduciosa attesa, senza neppure ricevere gli emolumenti ad essi spettanti.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

ABATE. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento, che efficacemente coordina tutta la materia riguardante gli ufficiali di complemento.

FORNALE. Dichiaro la mia sodisfazione per il favorevole accoglimento nel disegno di legge della istanza da me proposta con l'iniziativa parlamentare. Il gruppo democratico-cristiano voterà a favore del disegno di legge, che la mia parte ha più volte sollecitato, anche se rilevo che l'intendimento della mia proposta di legge era quello di immettere questi ufficiali nel ruolo unico speciale, come è stato fatto altre volte per coloro che avevano compiuto i dieci anni di servizio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ringrazia la Commissione ed il Comitato ristretto per avere accolto favorevolmente il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima nomina, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni cinque, non rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del predetto servizio di prima nomina.

L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dagli interessati dopo la nomina ad ufficiale o, per la Marina, ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli ufficiali ammessi alla ferma di cui al precedente articolo possono chiedere di esserne prosciolti. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

(*È approvato*).

ART. 3.

Al termine della ferma di cinque anni, in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali di cui ai precedenti articoli hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

(*È approvato*).

ART. 4.

Per quanto non previsto dai precedenti articoli valgono, nei confronti degli ufficiali di complemento assoggettati alla ferma volontaria, le norme vigenti presso ciascuna Forza armata.

Restano ferme le disposizioni di cui alle leggi 21 maggio 1960, n. 556, e 21 febbraio 1963, n. 249, relative al reclutamento degli ufficiali piloti di complemento, rispettivamente, dell'Aeronautica e della Marina, nonché quelle di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria di cui alla presente legge è fissato annualmente, per ciascuna Forza armata, dalla legge di bilancio.

Per l'anno 1968 il numero massimo degli ufficiali di cui al precedente comma è stabilito in 2.000 unità per l'Esercito, in 400 unità per la Marina e in 1.300 unità per l'Aeronautica.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data del 31 marzo 1968 abbiano prestato, anche in più riprese, almeno cinque anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Nei confronti degli ufficiali predetti sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento, ove già non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro ragguagliata agli stipendi percetti dagli interessati durante i periodi stessi. A detti ufficiali è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 559.

Il Ministro può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali di cui al presente articolo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Gli ufficiali che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente loro spettante, sono collocati in congedo, anche prima del conseguimento del

diritto a pensione, e collocati nella riserva di completamento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Gli onorevoli Fornale, De Meo, Fasoli, Abate e Durand De La Penne hanno presentato due emendamenti: uno nel senso di modificare la data del 31 marzo in quella del 31 dicembre 1968; l'altro tendente ad inserire dopo il primo comma il seguente: « Gli ufficiali di cui al comma precedente appartenenti alle categorie della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio del grado rivestito ».

BUFFONE, *Relatore*. Sono favorevole al secondo emendamento in quanto rientra nella logica delle norme in vigore per tutte le altre forze armate. Sono anche favorevole al primo.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda sulla opportunità di introdurre i due emendamenti.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione del primo comma con l'emendamento introdotto dagli onorevoli Fornale ed altri ed accettato dal Governo.

Pongo in votazione il primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dagli onorevoli Fornale ed altri.

(*È approvato*).

BOLDRINI. L'articolo 6 prevede l'esclusione della liquidazione per motivi disciplinari o scarso rendimento, ma, mentre posso comprendere questa norma in caso di indisciplina, altrettanto non la condivido nella eventualità di scarso rendimento, visto che l'ufficiale potrebbe sempre affermare che, stante la circostanza del suo ininterrotto trattenimento, non vi è motivo giuridico in base al quale gli si debba negare la liquidazione.

PRESIDENTE. È evidente che si vuole, nel momento in cui entrerà in vigore questa legge, avere uno strumento per disfarsi di tutti coloro che sono stati mantenuti in servizio pur avendo per 4 o 5 anni riportato note di qualifica scadenti e magari anche delle punizioni. È evidente, infatti, che se un ufficiale vuole essere trattenuto deve, come minimo, dimostrare buona volontà: non si chiede a nessuno di prendere ottimo o eccellente; basta un buono con 1, qualifica questa che, come sappiamo tutti, non si nega mai a nessuno.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Posso comprendere la preoccupazione dell'onorevole Boldrini, ma essa ha motivo di essere soltanto se si da una certa interpretazione della natura di questo premio, cosa su cui è necessario innanzi tutto intendersi. Se infatti lo si considerasse come una forma di fondo previdenziale, allora indubbiamente lo onorevole Boldrini avrebbe pienamente ragione, ma in realtà si tratta soltanto di un premio di ingaggio, che naturalmente non può essere corrisposto se il presupposto fondamentale – l'ingaggio, appunto, – non si verifica. Non si tratta, in altre parole di una forma sostitutiva del trattamento pensionistico o di liquidazione, ma di un premio, che naturalmente non può essere corrisposto a chi non lo merita.

D'altra parte, questo disegno di legge è il frutto di un lunga trattativa con la ragioneria generale dello Stato ed ha dovuto subire numerose varizioni rispetto al testo originariamente elaborato dal Governo, per la necessità di adeguarlo al diritto già consolidato rappresentato in materia dalle norme che regolano il trattamento degli ufficiali piloti della Marina militare, norme che appunto prevedono un premio di questo genere e che agganciano la corresponsione di esso al rendimento dell'ufficiale.

PRESIDENTE. Comunico che al secondo comma del testo originario dell'articolo 6 lo onorevole De Meo propone di sostituire le parole « di cui al comma precedente » con le parole « predetti » ed al terzo comma di sopprimere le parole « Su proposta delle autorità gerarchiche ».

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento al terzo comma.

(*È approvato*).

L'articolo 6 risulta, pertanto, così formulato:

ART. 6.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato, anche in più riprese,

almeno cinque anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Gli ufficiali di cui al comma precedente appartenenti alle categorie della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. Lo avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

Nei confronti degli ufficiali predetti sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento, ove già non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro ragguagliata agli stipendi percetti dagli interessati durante i periodi stessi. A detti ufficiali è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 559.

Il Ministro può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali di cui al presente articolo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Gli ufficiali che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente loro spettante, sono collocati in congedo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, e collocati nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Avverto che a seguito dell'emendamento approvato all'articolo 6 relativo alla modifica della data del 31 marzo con quella 31 dicembre 1968, anche in tale articolo dovrà essere conseguenzialmente modificata la data.

Qual'è il parere del Governo?

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. D'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 7.

ART. 7.

Gli ufficiali di complemento richiamati o trattenuti in servizio che alla data del 31 marzo 1968 non si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere ammessi, senza concorso, alla ferma volontaria di cui all'articolo 1; il periodo di servizio già prestato, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, è computato ai fini della ferma volontaria.

Gli ufficiali di complemento della Marina che alla data del 31 marzo 1968, siano vincolati ad una delle rafferme previste dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, possono commutare tale rafferma nella ferma volontaria di cui all'articolo 1, nel termine e alle condizioni stabiliti al comma precedente.

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica della data (che ricorre due volte) 31 marzo 1968 nella data 31 dicembre 1968.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8.

ART. 8.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile in lire 588 milioni e 800 mila per l'esercizio finanziario 1968, sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

In attesa del parere della Commissione bilancio, se non vi sono obiezioni, può rimanere, stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge n. 4973 è rinviata alla seduta di domani.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 18,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO